

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL GIURISTA, OLTRE IL FORMALISMO E IL NICHILISMO

GIULIO DONZELLI*

Abstract: il contributo prende le mosse dalla «polemica sui concetti giuridici» svoltasi in Italia tra gli anni Trenta e Quaranta per soffermarsi sul problema della responsabilità sociale del giurista nell'orizzonte culturale delle democrazie pluralistiche mature, che tendono a proiettare la propria esperienza giuridica oltre il cono d'ombra del formalismo e del nichilismo.

Keywords: formalismo – nichilismo – tecnico – giurista – responsabilità

Abstract: the paper is inspired by the «polemic on legal concepts» that unfolded in Italy between the 1930s and 1940s. It focuses on the question of the social responsibility of jurists within the cultural context of mature pluralistic democracies, which aim to extend their legal experience beyond the shadow of formalism and nihilism.

Keywords: Formalism – Nihilism – Technician – Jurist – Responsibility

1. La polemica sui concetti giuridici

Uno dei momenti più significativi della riflessione sui processi di profonda trasformazione che hanno solcato il Novecento è rappresentato dalla «polemica sui concetti giuridici», che si è svolta nel decennio compreso tra il 1935 e il 1945 e ha visto protagonisti eminenti giuristi, quali in particolare Guido Calogero, Widar Cesarini Sforza, Arturo Carlo Jemolo e Salvatore Pugliatti¹. Questa «polemica», animata dal tramonto della pandettistica ottocentesca e dall'irruzione degli interessi nella rigida griglia del concettualismo, aveva indotto la scienza giuridica a «guardare dentro se stessa» e a domandarsi quale posto le spettasse entro le forme del sapere².

* Giulio Donzelli, Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto GIUR-17/A, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Email: giulio.donzelli@unicas.it

¹ G. Calogero, W. Cesarini Sforza, A.C. Jemolo, S. Pugliatti, 2004.

² G. Capograssi, 1962.

Dinanzi al «caos risultante dalla pluralità asistemica delle norme»³ gli studiosi avevano assunto posizioni diverse. Mentre Pugliatti aveva continuato a manifestare una convinta professione di fede nel rigore sistematico della logica giuridica⁴, Jemolo aveva accettato con spirito di realtà le aporie derivanti dai fattori irrazionali che pervadono la vita e la politica⁵. Ne conseguiva che alla rivendicazione dell'esigenza sistematica, che Pugliatti considerava «immanente ad ogni ordinamento giuridico»⁶, Jemolo opponeva l'apertura alla storia, dalla quale emergeva con nitore la fallacia della «visione tradizionale del diritto come edificio armonico dalla costruzione perfetta, rispondente a regole riducibili a schemi impeccabili di logica formale»⁷.

Per queste ragioni Jemolo aveva ravvisato l'opportunità di far «scendere i concetti giuridici dal piedistallo troppo alto»⁸ su cui la dottrina li aveva collocati, giacché l'incessante produzione normativa aveva ormai imposto di rielaborare quei concetti, se non persino di abbandonarli laddove essi si fossero dimostrati privi di ogni utilità pratica⁹. Ed era proprio l'«utilità» che costituiva uno dei punti nevralgici delle riflessioni dei giuristi nella prima metà del Novecento, giacché, come osservava Calogero, ciò «che conta, a questo mondo, non è il fare della “teoria” piuttosto che della “pratica” o della “pratica” piuttosto che della “teoria”, ma bensì il fare, in ogni caso, qualcosa di utile per l'universale. Che è l'unica maniera di distinguere le valide teorie del medico dalle fantastiche teorie dell'astrologo»¹⁰.

Anche Calamandrei, che non era rimasto estraneo alla polemica sui concetti giuridici¹¹, aveva posto l'accento sul problema dell'utilità della scienza giuridica quando aveva rilevato che le costruzioni dottrinarie, di per sé, non sono né vere né false, ma «semplicemente più o meno utili, nella misura in cui servono più o meno bene a mettere ordine e chiarezza nella congerie delle leggi e ad agevolare la applicazione del diritto ai

³ S. Pugliatti, 1941, 205, poi in G. Calogero, W. Cesarini Sforza, A.C. Jemolo, S. Pugliatti, 2004, 43-70.

⁴ Ivi, 66, ove Pugliatti dichiarava: «mi sia consentito che io tenti di riaffermare la mia fede nella scienza giuridica, come rigorosa sistematica concettuale, e di sostenerla sulla base dei principi immutabili della logica».

⁵ A.C. Jemolo, 1940, 263, poi in G. Calogero, W. Cesarini Sforza, A.C. Jemolo, S. Pugliatti, 2004, 21-40. Secondo Calogero, la posizione di Jemolo rivelava il «pessimismo di chi vedeva a poco a poco sfuggire dall'orizzonte del suo sguardo di giurista un panorama di razionalità che tuttavia continuava a inseguire con gli occhi» (cfr. G. Calogero, 1945, ora anch'esso in G. Calogero, W. Cesarini Sforza, A.C. Jemolo, S. Pugliatti, 2004, 81).

⁶ S. Pugliatti, 1941, 45-46, ove affermava altresì che la tendenza sistematica «non è altro che lo sviluppo necessario dell'altra tendenza, che pare (e non è) opposta: la *tendenza esegetica*».

⁷ A.C. Jemolo, 1945, poi in G. Calogero, W. Cesarini Sforza, A.C. Jemolo, S. Pugliatti, 2004, 106.

⁸ A.C. Jemolo, 1940, 32.

⁹ A.C. Jemolo, 1945, 106. Il medesimo concetto era stato espresso in termini perentori in A.C. Jemolo, 1940, 31: «è possibile che nel complesso delle norme di diritto positivo sianvi elementi che non collimino con certi concetti sempre accolti: ed allora occorrerà abbandonare questi concetti».

¹⁰ G. Calogero, 1945, 86.

¹¹ Si vedano in particolare P. Calamandrei, 1939, poi in AA.VV., 1940, 79-101; P. Calamandrei, 1942, poi in Appendice al volume F. Lopez de Oñate, 1968, 166-190 a cura di G. Astuti; P. Calamandrei, 1955; 1968a.

casi pratici»¹². Egli aveva pertanto sostenuto che la scienza giuridica non dovesse arroccarsi nell'astratto dogmatismo e che la dote fondamentale del giurista fosse l'umiltà, intesa come fedeltà al dato positivo e al principio di certezza del diritto, che non faceva alcuna concessione al «lusso della fantasia»¹³.

Tuttavia, l'utilità dell'opera del giurista, pur rappresentando uno dei caratteri costitutivi della scienza giuridica, non ne esauriva certamente la funzione sociale, sulla quale avevano iniziato a interrogarsi i giuristi, memori della storia delittuosa dei regimi totalitari e autoritari. Le riflessioni di Jemolo, Calogero e Calamandrei erano accomunate, sia pure con sfumature diverse, dall'inquieto tentativo di superare le superbe certezze del positivismo di matrice illuministica, che aveva relegato la scienza giuridica in una dimensione prettamente cognitivista, assegnando così al giurista il mero compito di studiare le leggi al fine di agevolarne l'applicazione, senza curarsi del fatto che esse fossero «buone o meno buone, [...] suscettibili di valutazione politica favorevole o sfavorevole»¹⁴.

Agli inizi degli anni Quaranta, l'incrinatura delle certezze illuministiche coltivate dalla dottrina era soltanto superficiale, giacché nel pensiero degli studiosi era ancora profondamente radicata la sterilità assiologica del positivismo più rigido, che aveva alimentato nei giuristi una mistica dell'obbedienza alla legge, non in quanto giusta, ma semplicemente in quanto legge. Questa era stata, tra i molti, la posizione di Calamandrei, secondo cui i giuristi, quando «si mettevano a giudicare le leggi, e magari a combattere fino al sacrificio per rovesciarle, cessavano di essere giuristi»¹⁵, giacché varcare i confini dello *ius conditum* significava dismettere le proprie vesti tecnico-professionali e confondere «due concetti profondamente diversi espressi con una sola parola: la giustizia in senso giuridico e la giustizia in senso morale»¹⁶.

Anche sul pensiero di Jemolo continuava a pesare l'impianto concettuale del formalismo positivista, nel quale affondava le radici la rigida separazione che egli aveva prospettato tra il «giurista» e l'«uomo etico». Secondo questa impostazione, «accanto al giudizio morale sulle leggi, che era un diritto dovere dell'uomo etico [...], c'era il giudizio tecnico»¹⁷, che competeva esclusivamente al giurista e che consisteva nella mera «critica alla legge perché inquinata di contraddittorietà, o perché dava vita a schemi incompleti, o

¹² P. Calamandrei, 1941, ora in G. Alpa, S. Calamandrei, F. Marullo di Condojanni, 2018, 199.

¹³ P. Calamandrei, 1942, 176, su cui si vedano le osservazioni critiche di P. Grossi, 1986b, poi in G. Alpa, 2011, 41-45.

¹⁴ P. Calamandrei, 2008, 95. Anche dalle pagine di A.C. Jemolo, 1945, 120-121, traspare l'angoscioso dissidio interiore che i giuristi avevano vissuto durante i regimi: «mi sarà lecito, se ritengo una legge iniqua, cercare di sostenere come giurista che suo significato genuino non è quello che io ben so essere, che occorre invece darle una interpretazione (che la mia coscienza di giurista giudica erronea) la quale ne eliminerebbe o ne attenuerebbe la iniquità?».

¹⁵ P. Calamandrei, 1941, 201.

¹⁶ P. Calamandrei, 1968b, 282-283.

¹⁷ A.C. Jemolo, 1945, 121.

a distinzioni che non forniva poi gli elementi per attuare nella realtà»¹⁸. Questa separazione sopprimeva o comunque comprimeva significativamente la funzione sociale del giurista, che occupava una «posizione secondaria di fronte al politico, all'uomo di Stato, ai facitori di Storia»¹⁹, giacché egli si limitava a «misurare» e «squadrare» il «terreno che gli altri avevano creato»²⁰.

Mentre Jemolo era rimasto arroccato su queste posizioni di retroguardia, che lo avrebbero reso il custode di un passato in dissoluzione, Calamandrei e Calogero avevano messo in discussione i postulati epistemologici della temperie culturale nella quale si erano formati ed erano giunti a svincolarsi dal miope atteggiamento filo-legalitario che aveva imposto ai giuristi un prono ossequio alla legge, quale che fosse il suo contenuto precettivo²¹. Essi, infatti, avevano dato prova di una notevole apertura verso gli orizzonti della giustizia sociale e della giustizia costituzionale, nei quali avevano proiettato i contorni di un «diritto intriso di valori umani, [...] non "tecnico" ma pieno di vita»²².

Già verso la metà degli anni Quaranta, i giuristi avevano iniziato a spostare l'attenzione dalla «forma purificata e solenne»²³ della legge al contenuto precettivo delle disposizioni normative, nelle quali dovevano confluire le istanze che si agitavano nella società e che aspiravano a trovare riconoscimento e tutela in seno all'ordinamento giuridico. Venivano così messe in discussione le logore distinzioni tra il «giurista» e l'«uomo etico», nonché tra la giustizia «in senso giuridico» e la giustizia «in senso morale», che riflettevano la rigida separazione del problema giuridico della forma dal problema politico del contenuto della legge.

Nel 1947, in occasione del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra²⁴, Calamandrei aveva dichiarato quasi con tono confessorio: «sì, la legalità è molto, ma non è tutto; l'abbiamo difesa in tempo di disfaccimento giuridico, ma non ci basta più»²⁵. Si trattava di una vera e propria palingenesi della legalità, giacché quest'ultima aveva iniziato ad assumere lo spessore inedito della legalità costituzionale, che si affiancava alla legalità ordinaria²⁶. Queste due sfere distinte di legalità dovevano

¹⁸ Ivi, 122.

¹⁹ A.C. Jemolo, 1940, 39.

²⁰ *Ibidem*. Jemolo aggiungeva che il giurista, in quanto tale, «non creava: se lanciava idee, se demoliva, lo faceva non come giurista, ma come uomo politico, alla sua volta». E Calamandrei aggiungeva che, «nelle lotte attraverso le quali il mondo faticosamente si rinnova, [i giuristi] mettono fuori la testa per ultimi [...] quando è tornata la calma e il pericolo di nuovi sconvolgimenti è passato. Sono come i periti agrimensori, che tornano a ristabilire i confini dopo che è passata l'inondazione sulle campagne; ma essi l'inondazione non possono prevederla, né sono essi che la scatenano, né è loro il merito di averla fatta cessare; così i giuristi, che vengono a cose fatte a registrare in precise formule di diritto una realtà sociale ed economica già plasmata dalle forze politiche» (cfr. P. Calamandrei, 1947, 31).

²¹ P. Grossi, 2009a, poi in P. Grossi, 2014.

²² G. Alpa, 2017, 337.

²³ P. Calamandrei, 2008, 81.

²⁴ G. Alpa, S. Borsacchi, R. Russo, 2008.

²⁵ P. Calamandrei, 1984, poi in P. Calamandrei, 2006.

²⁶ P. Grossi, 1986a.

essere sapientemente coordinate dai giuristi affinché fosse posto un argine alla sinistra «onnipotenza del legislatore»²⁷, così da scongiurare il pericolo che la forma generale e astratta della legge degenerasse di nuovo in un «contenitore vuoto suscettibile dei più aberranti contenuti»²⁸, come era accaduto durante i regimi della prima metà del Novecento.

Il progressivo superamento del concettualismo e del formalismo giuridico disvelava la funzione sociale del giurista, che non si esauriva nella sterile esegesi del diritto positivo, ma si estendeva alla sua interpretazione costituzionalmente orientata e talvolta persino alla «proposizione del *condendum* e alla dimostrazione della sua opportunità», sicché il giurista non era un «mero contemplatore teorico della realtà, ma un efficace collaboratore del suo farsi civile»²⁹. Anziché celarsi dietro l'asserita purezza della scienza giuridica, che costituiva solo un pretesto di apoliticità, il giurista doveva calarsi nella carnalità dell'esperienza giuridica del suo tempo per evitare «l'adiaforia del tecnico pronto a servire a qualsiasi materia coi suoi strumenti di lavoro» e per rivendicare solennemente che «innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo»³⁰.

Ciò non significava negare la tecnica giuridica, ma piuttosto mettere in discussione lo «schema difensivo e autoapologetico»³¹ della pretesa neutralità del giurista, che fino ad allora era stato considerato come un semplice «tecnico del diritto»³², titolare di una *competenza* che, secondo l'etimo del lemma, doveva limitarsi a esprimere il «*giusto rapporto fra un sapere e una funzione, fra qualcosa che si sa e qualcosa che si fa*»³³. Si andava così radicando nelle coscienze degli operatori del diritto il problema della loro responsabilità, che non era confinato alla mera congruità del rapporto tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti, ma si estendeva al merito di quei fini³⁴.

Ciò significava dare atto che alla neutralità della tecnica, definita da Carl Schmitt «culturalmente cieca»³⁵, non corrisponde la neutralità del tecnico: se la prima, in sé considerata, è fuori dalla contesa tra le «forze vitali»³⁶ che si agitano nelle tempeste della storia; il secondo è pienamente immerso nelle diverse visioni del mondo che si confrontano nell'agone politico e che corrono l'incognita del vincere o del soccombere,

²⁷ P. Calamandrei, 1968a, 91.

²⁸ P. Grossi, 1998; 2008; 2009b.

²⁹ G. Calogero, 1945, 87.

³⁰ Ivi, 98.

³¹ C. Luzzati, 2005, 31.

³² E. Resta, 1982, 329-332.

³³ N. Irti, 2014, 33. Si veda anche N. Irti, 2013.

³⁴ Come in un manifesto della scienza giuridica, Calamandrei aveva rivendicato solennemente la responsabilità sociale del giurista: «ci rifiutiamo di essere equiparati a bravissimi meccanici fabbricanti di sedie elettriche: vogliamo sapere dove porta, a quali fini umani deve servire il nostro lavoro» (cfr. P. Calamandrei, 1953, 572).

³⁵ C. Schmitt, 1972, 179.

³⁶ B. Croce, 1948, 89.

soggiacendo al giudizio dell'hegeliano tribunale del mondo³⁷. Come osservava lucidamente Croce, i tecnici sono «uomini tra gli uomini, [...] impegnati come forze vitali tra quelle forze vitali»³⁸ che animano la storia, sicché la loro pretesa neutralità è una pia illusione, quando non una rivendicazione cetuale del tutto strumentale.

Nella stagione del pos-moderno, caratterizzata da ordinamenti democratici e pluralisti retti da Costituzioni rigide e «per valori», il riconoscimento della funzione sociale del giurista non rappresenta più un desiderio o una pretesa corporativa, ma costituisce piuttosto uno «spazio oggettivamente già dato, tecnicamente insopprimibile, non da rivendicare ma da accettare»³⁹. Tale spazio concorre a dimostrare che il «giurista» e l'«uomo etico» sono la stessa persona, sicché la rigida separazione prospettata da Jemolo ha finito per richiamare alla memoria l'artificiosa frattura di cui quasi si compiaceva Machiavelli quando, esiliato da Firenze, ricordava all'amico Vettori come egli trascorresse la giornata giocando a cricca con vesti piene di fango e di loto, e come la sera si riscattasse indossando invece panni reali e curiali per poter entrare in colloquio con i grandi del passato⁴⁰.

Oggi, il giurista che sappia e voglia adempiere alla propria funzione sociale non può accogliere la pretesa distinzione tra i panni del tecnico e quelli dell'«uomo etico», giacché egli indossa sempre e soltanto le vesti quotidiane, con tutto il loro fango e il loro loto, e sarebbe veramente una mistificazione credere e far credere il contrario.

2. Dal formalismo al nichilismo giuridico

La funzione sociale della scienza giuridica era dunque destinata a emanciparsi dalla dimensione asfittica dell'esegesi e a dispiegarsi in quella dell'ermeneutica costituzionale, attraverso la quale il giurista poteva attingere il sostrato assiologico dell'intero ordinamento e rendere il proprio contributo alla formazione di un'esperienza giuridica costantemente *in fieri*⁴¹, che non rifletteva più un ordine *imposto*, ma esprimeva un ordine *voluta*, inteso a perseguire gli obiettivi di giustizia e di inclusione sociale prefigurati dai Costituenti.

Questo processo ha seguito uno sviluppo sostanzialmente lineare fino agli inizi del XXI secolo, quando nella scienza giuridica italiana hanno fatto ingresso le tesi di Natalino Irti sul nichilismo giuridico, che hanno segnato la riflessione dei giuristi negli ultimi decenni, come testimonia l'amplissima letteratura che si è formata e continua a formarsi

³⁷ M. Weber, 2010.

³⁸ B. Croce, 1948, 90.

³⁹ L. Lombardi Vallauri, 1974, 8.

⁴⁰ Cfr. lettera XI a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 in N. Machiavelli, 2006, 552-556.

⁴¹ Per il passaggio dal paradigma dello *ius positum* a quello dello *ius in fieri* si rinvia in particolare a P. Grossi, 2009c, poi in G. Alpa, 2011, 19-40; P. Grossi, 2015; 2017; 2020.

sull'argomento⁴². Ciò anche in virtù delle sollecitazioni di Emanuele Severino, che ha descritto il diritto come una mera struttura formale subordinata alla tecnica, la quale non sarebbe semplicemente uno strumento nelle mani delle forze che intendono servirsene, ma diventerebbe essa stessa scopo che si propone l'aumento infinito della propria potenza, ossia della capacità di realizzare scopi⁴³.

Procedendo nella direzione in cui era andato l'annuncio nietzschiano della «morte di Dio»⁴⁴, che segnava il congedo dalla metafisica e indicava la vanità di ogni sforzo teso a legittimare il diritto come giusto, il nichilismo giuridico esprime una concezione del diritto positivo assai diversa da quella tradizionale, di matrice kantiana, giacché esso muove da una radicalizzazione del positivismo, allineata sulle posizioni filosofiche del non-cognitivism etico, che pretendono di recidere ogni legame tra sistema normativo e valori metagiuridici.

Prendendo le mosse proprio dalla feconda «polemica sui concetti giuridici», Irti ha rilevato che la modernità e la pos-modernità sono dominate dall'arbitraria contingenza del volere umano, che frustra la vocazione sistematica dell'ordinamento giuridico, di cui si è ormai smarrita l'unità che il metodo consegnato dalla tradizione mirava a garantire. È così che «la "morte di Dio", cioè la perdita di influenza sociale da parte del cristianesimo, il rifiuto della metafisica, l'impossessamento tecnologico della natura, la lotta storicistica contro la ragione, sono i fattori che restringono l'orizzonte giuridico alla pura volontà dell'uomo. Si raggiunge così una nuova unità: non più fondata, come l'antica, sull'adesione all'ordine cosmico, sul compenetrarsi dell'io con il mondo, ma sull'esaustiva radice della volontà umana»⁴⁵.

La fisionomia assunta dalla modernità giuridica descritta da Irti rappresenta l'approdo cui sono pervenute le due grandi correnti della filosofia giuridica del Novecento, che fanno capo al pensiero di Hans Kelsen e di Carl Schmitt⁴⁶. Sia pure con sfumature e accenti diversi, questi Autori hanno finito per risolvere la validità del diritto nell'atto della sua posizione, consegnata interamente all'arbitraria contingenza del volere umano⁴⁷. La disponibilità ad accogliere qualsiasi contenuto precettivo ha esposto

⁴² Senza avanzare alcuna pretesa di completezza, si rinvia in particolare ai contributi di L. Mengoni, 2001; E. Severino, 2001; A. Catania, 2001; N. Irti, 2001; E. Resta, 2001; A. Punzi, 2004, poi in A. Punzi, 2009, 35-48; 2008; 2010; D.M. Fazio, 2004, cui seguono gli interventi di G. Marini, G. Marramao, P.G. Monateri, P. Rescigno, E. Resta e S. Rodotà; B. Romano, 2004a; 2004b; 2006; 2008; 2012; G. Benedetti, 2004; 2020, in particolare 32-43; G. Alpa, 2005; G. Boggetti, 2005; O. De Bertolis, 2005; F. Gallo, 2005-2006; P. Perlingieri, 2005; M. Barcellona, 2006; G. Zagrebelsky, 2007, 57-88; G. Azzariti, 2010, 194-215; V. Possenti, 2012; N. Lipari, 2017, 182-189 e 293-311; G. Zaccaria, 2018; A. Bixio, 2020; P. Alvazzi del Frate, G. Ferri, F. Cherfouh-Baïch, N. Hakim, 2020, che raccoglie i saggi di N. Irti, G. Ferri, R. Guastini, X. Prévost, G. Zaccaria, F. Cherfouh-Baïch, C.M. Herrera, F.F. Martin, N. Hakim, P. Alvazzi del Frate e M. Vogliotti; L. Gatt, R. Montinaro, 2024, in particolare 39-54.

⁴³ E. Severino, 2001. Si vedano inoltre E. Severino, 1972; 1998; 2009; 2013a; 2013b.

⁴⁴ F. Nietzsche, 1977, af. 125 *L'uomo folle*. Si veda anche F. Nietzsche, 1976.

⁴⁵ N. Irti, 2007a, 99-105.

⁴⁶ M. Vogliotti, 2007, 145-168.

⁴⁷ N. Irti, E. Severino, 2001, 7.

fatalmente le norme al pericolo del fortuito occasionalismo, sicché il diritto sarebbe divenuto arbitrario e avrebbe perso quell'unità che la stabilità del metodo e l'organicità del sistema avevano saputo garantire nel passato.

Respinta l'incondizionata assolutezza dei valori, che possono avere tanto un'origine trascendente, come nel caso degli *ágraphoi nómoi* invocati da Antigone, quanto immanente, come nel caso del pensiero giusnaturalista e giusrazionalista, Irti sostiene che la modernità giuridica abbia consegnato interamente le norme alla «solitudine della volontà umana»⁴⁸ e abbia aperto le porte del diritto «al “più sinistro di tutti gli ospiti”, il *nichilismo*»⁴⁹. Venuto meno il fondamento assiologico dell'ordinamento giuridico, non resterebbe altro che un'«incessante produzione e consumo di norme»⁵⁰, le quali si sottraggono a ogni pretesa sistematica e rifiutano l'appello all'unità.

L'eco del nichilismo nietzschiano risuona profonda nelle pagine in cui Irti evoca l'aforisma 459 di *Umano, troppo umano*: «ma dove il diritto non è più, come da noi, tradizione, esso può essere solo *imposto*, solo costrizione; noi tutti non abbiamo più un senso tradizionale del diritto, perciò dobbiamo accontentarci di diritti *arbitrarî*, che sono espressione della necessità che *esista* un diritto»⁵¹. Questo diritto, infatti, è il frutto – il «prodotto», direbbe il nichilista – di procedure che, nel loro algido e meccanico funzionare, sono del tutto indifferenti al contenuto precettivo che la contingente volontà umana traduce in norma, sicché «il massimo grado di formalismo procedurale corrisponde al massimo grado di nichilismo contenutistico»⁵².

In altri termini, la «necessità che *esista* un diritto» si congiunge all'arbitrarietà dei contenuti giuridici e si determina propriamente come «necessità del caso»⁵³. In questo orizzonte nichilistico, dominato dalla neutralità delle procedure produttive di norme rispetto alle materie che vi sono immerse, il diritto non sarebbe altro che un insieme di disposizioni che «vengono dal nulla e possono esser ricacciate nel nulla. La forza che le “produce”, ossia le chiama innanzi o le rifiuta, le costruisce o le distrugge, è soltanto il volere degli uomini»⁵⁴; è soltanto la volontà umana che «le trae dal nulla, le pone e impone con forza coercitiva, e sempre è in grado di modificarle abrogarle e sostituirle, così ricacciandole nel nulla»⁵⁵.

Lo Stato, che la prospettiva nichilistica designa come mera *machina machinarum*⁵⁶, si limiterebbe pertanto ad attestare «che una certa quantità di consenso si è raccolta intorno a un'ipotesi di norma, e dunque che *una pro-posizione è convertita in im-*

⁴⁸ N. Irti, 2004a, 22.

⁴⁹ Ivi, 24. Cfr. F. Nietzsche, 1990², 112.

⁵⁰ N. Irti, 2004a, 8.

⁵¹ F. Nietzsche, 2001, 253.

⁵² N. Irti, 2005, 17.

⁵³ Ivi, 14.

⁵⁴ N. Irti, 2004a, 7; 2019, 146.

⁵⁵ N. Irti, 2005, 16. Si veda inoltre J. Ortega y Gasset, 1987, in particolare 249.

⁵⁶ N. Irti, 2004b, 42-50.

posizione»⁵⁷. La norma, così «posta» e «im-posta», «è e poteva non essere»⁵⁸, sicché essa esprime il grado più alto di mutabilità e di provvisorietà: «uomini la scelsero preferendola ad altre, e potevano non sceglierla, e domani la scalzeranno con nuova e diversa»⁵⁹. La modernità giuridica risulta così immersa nell'ossessiva temporalità del proprio divenire, secondo quella *loi de l'efficacité*⁶⁰ in cui Albert Camus rinveniva e fissava il senso del nichilismo occidentale: «se vuote sono le stanze del cielo, se dèi e natura rimangono silenziosi, allora il diritto, consegnandosi al volere umano, è un ininterrotto nascere e morire. La norma, ciascuna norma, è posta sotto il segno del nulla»⁶¹.

Nella prospettiva del nichilismo giuridico, la legge non è più espressione di un diritto «perenne» – divino, naturale o razionale – ma di un mutevole e provvisorio «diritto senza verità»⁶² che «tramuta in norma ogni volontà di potere»⁶³. Per questa ragione il nichilismo giuridico fa propria la massima hobbesiana *auctoritas, non veritas, facit legem*⁶⁴: il diritto, caduto nella necessità di auto-fondarsi, si sarebbe ripiegato interamente nelle procedure produttive di norme, che, come «vuoti recipienti, sono capaci di accogliere qualsiasi contenuto»⁶⁵.

3. La responsabilità sociale del giurista

Il cupo scenario profilato dal nichilismo giuridico sembra cogliere non tanto i tratti distintivi degli ordinamenti democratici e pluralistici sorti nel secondo dopoguerra⁶⁶,

⁵⁷ Ivi, 47.

⁵⁸ Ivi, 96.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ A. Camus, 1951.

⁶¹ N. Irti, 2007b, 60.

⁶² N. Irti, 2011. Si rinvia altresì a G. Capograssi, 1950a; E. Opocher, 1950; W. Cesarini Sforza, 1953; A. Pintore, 1997; P. Häberle, 2000; G. Alpa, 2006; R. Sacco, 2017.

⁶³ N. Irti, 2008, 26.

⁶⁴ T. Hobbes, 1955, 303-330.

⁶⁵ N. Irti, E. Severino, 2001, 8; N. Irti, 2019, 133. Cfr. anche N. Irti, *Nóμος e lex (Stato di diritto come Stato della legge)*, in N. Irti, 2016, 90, dove sostiene che le procedure produttive delle leggi «sono pronte ad accogliere, e, per così dire, a macinare qualsiasi contenuto, grano o loglio che sia, a lavorare qualsiasi materiale vi sia riversato».

⁶⁶ Queste osservazioni trovano puntuale conferma anche nelle pagine più recenti di Irti e, in particolare, nel volume sopra ricordato, curato insieme a Massimo Cacciari, *Elogio del diritto*, che prende le mosse dall'omonimo saggio di Werner Jaeger del 1947. Qui Irti sostiene che l'indifferenza contenutistica e il carattere meramente procedurale della "produzione normativa" avrebbero determinato la dissoluzione della legittimità nella legalità, giacché «lo Stato di diritto è Stato delle leggi, e le leggi, come tali, sono di per sé legittime» (p. 121). Il puntuale riferimento allo "Stato di diritto" dimostra che l'abbandono nichilistico dell'universo giuridico all'arbitraria contingenza della volontà del legislatore non coglie i tratti distintivi dell'odierno Stato costituzionale, ma sembra piuttosto riferirsi all'esperienza giuridica europea della prima metà del Novecento, durante la quale l'onnipotenza del legislatore aveva corroso e corrotto la normatività giuridica.

quanto piuttosto la forma «vuota»⁶⁷ che la legge aveva assunto nella prima metà del Novecento. In quegli anni, infatti, i regimi totalitari e autoritari avevano pienamente dimostrato come l'egemonia incontrastata del legislatore potesse aprire le porte dell'ordinamento all'arbitraria contingenza del volere umano che, in preda al fortuito occasionalismo, «tramuta in norma ogni volontà di potere»⁶⁸.

Il punto nevralgico del problema qui preso in considerazione consiste dunque nel rapporto che intercorre tra la *forma* della legge e il *contenuto* precettivo che in essa può essere accolto. In questa prospettiva, l'indifferenza contenutistica descritta dal nichilismo giuridico, secondo cui le norme non sarebbero altro che vuoti recipienti capaci di accogliere qualsiasi contenuto, richiama curiosamente alla memoria l'efficace metafora cui Calamandrei aveva fatto ricorso nella conferenza *Fede nel diritto*, tenuta il 21 gennaio 1940 alla FUCI di Firenze, quando aveva affermato che la legge era divenuta come lo «stampo del fonditore, in cui si potevano colare i metalli più nobili e quelli più vili, senza che per questo variasse la forma del solido che usciva dalla fusione»⁶⁹.

Le parole di Calamandrei si riferiscono chiaramente al periodo più buio dell'ordinamento italiano, che era stato travolto dalla «crisi di civiltà»⁷⁰ in cui era piombata l'Europa continentale. In quegli anni lividi di angoscia, l'esperienza dei regimi aveva dimostrato anche ai giuristi formati nella culla dello Stato liberale che, laddove i meccanismi costituzionali non consentivano di contenere la soverchia onnipotenza del legislatore, il diritto era di fatto abbandonato «alla mercé di chi esercitava l'autorità»⁷¹, sicché nella forma generale e astratta della legge poteva essere riversato qualsiasi contenuto precettivo, compreso quello più aberrante⁷².

Non occorre far riferimento a leggi manifestamente discriminatorie come quelle razziali per avvedersi che il fenomeno interessava l'intera legislazione liberticida germinata dall'autoritarismo e dal nazionalismo dei regimi. Del resto, soltanto a seguito delle immani tragedie del Novecento gli Stati si sarebbero dotati delle garanzie costituzionali volte a riaffermare solennemente la linea di demarcazione tra legittimità e legalità⁷³. Tra queste garanzie, come è noto, spicca l'istituto del sindacato di costituzionalità, che consente di espungere dall'ordinamento quelle previsioni normative contro le quali i giuristi liberali si erano scoperti impotenti⁷⁴.

La pretesa indifferenza contenutistica evocata dal nichilismo giuridico, ossia la «possibilità che tutto diventi diritto, che qualsiasi materia e soluzione sia riversabile entro

⁶⁷ P. Calamandrei, 2008, 95. Cfr. anche P. Calamandrei, 1941, 200.

⁶⁸ N. Irti, 2008, 26.

⁶⁹ P. Calamandrei, 2008, 96. Cfr. anche P. Calamandrei, 1945, 92.

⁷⁰ P. Calamandrei, 1984, 53.

⁷¹ P. Calamandrei, 1968a, 91. Cfr. anche P. Rescigno, 2008, 43.

⁷² G. Capograssi, 1950b; 1953.

⁷³ N. Bobbio, 2020, in particolare 71-85. Si veda anche N. Bobbio, 2012.

⁷⁴ P. Grossi, 2013.

le scelte della volontà»⁷⁵ del legislatore, contrasta apertamente con le Carte costituzionali rigide e «per valori» del secondo dopoguerra. Il loro sistema di giustizia costituzionale, infatti, fa sì che le leggi e gli atti aventi forza di legge, anziché essere vuoti recipienti capaci di accogliere qualsiasi contenuto, non possano accogliere un contenuto contrario a Costituzione, giacché altrimenti tali atti verrebbero dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la conseguenza che essi cessano «di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» della Corte costituzionale (art. 136, comma 1, Cost.).

La tesi secondo cui il cieco e sordo arbitrio della volontà del legislatore non conoscerebbe contenuti inammissibili deve pertanto essere vagliata alla luce delle garanzie di cui lo Stato costituzionale si è dotato, sicché nel nostro ordinamento non si è affatto consumato il «totale *sacrificio dei contenuti*»⁷⁶ descritto dal nichilismo giuridico, né la normatività giuridica risulta imprigionata in procedure capaci di garantire unicamente la validità formale delle leggi, come dimostrano tanto la riflessione della dottrina pubblicistica quanto la copiosa giurisprudenza costituzionale⁷⁷.

Prima ancora che la raffinata tecnica giuridica sottesa all'istituto del sindacato di costituzionalità, viene qui in rilievo il patrimonio culturale e assiologico del costituzionalismo del secondo dopoguerra, che ha mosso una brezza di sensibilità politica che ha spinto la scienza giuridica a varcare le colonne d'Ercole erette dal positivismo e a misurarsi con i valori positivizzati nelle Carte costituzionali. Ciò ha consentito di superare l'orizzonte talvolta angusto della positività giuridica e di attingere lo strato riposto dei valori, attraverso i quali è possibile arginare le correnti formalistiche e nichilistiche che attraversano il pensiero giuridico contemporaneo per riaffermare la centralità della responsabilità sociale del giurista in seno allo Stato costituzionale di diritto.

Secondo tali correnti, le Carte costituzionali, ancorché gerarchicamente sovraordinate rispetto alle altre fonti del diritto, sono pur sempre delle leggi positive⁷⁸. Ne consegue che anch'esse, al pari delle leggi ordinarie, sarebbero suscettibili di accogliere qualsiasi contenuto precettivo, che verrebbe determinato non più dall'onnipotenza del legislatore, ma dall'arbitraria contingenza del potere costituente⁷⁹. Ciò spingerebbe fatalmente l'intero ordinamento giuridico nel baratro della contingenza,

⁷⁵ N. Irti, 2004a, 24-26, ove Irti osserva: «se gli Dei si sono ritirati, se natura e ragione si fanno silenziosi, se l'unità di senso gli è ormai negata, all'uomo non resta che costruire forme, capaci di accogliere e trattare qualsiasi contenuto» (27). L'indifferenza contenutistica conduce pertanto al culto della forma, considerata come un «salvagente» (cfr. N. Irti, 2007a).

⁷⁶ N. Irti, 2019, 130.

⁷⁷ H. Kelsen, 1981. Si veda inoltre C. Mortati, 1940, consultabile nella ristampa curata dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 1998. Cfr. anche M. Vogliotti, 2013; 2020.

⁷⁸ N. Irti, *Nóμος e lex (Stato di diritto come Stato della legge)*, in N. Irti, 2016, 94, ove si osserva che «anche la *costituzione è una legge*; anch'essa appartiene al diritto positivo», sicché il sindacato di legittimità costituzionale non sarebbe altro che un mero «*controllo di validità*, giudizio circa l'osservanza di limiti e vincoli, che *una legge detta ad altra legge*».

⁷⁹ Si vedano in particolare N. Irti, 2004a, 24; 2008, 26-27; 2011, 8-10.

giacché il suo stesso fondamento costituzionale viene ridotto a un labile e caduco accordo di volontà.

Siffatta conclusione, per quanto coerente con le premesse da cui prende le mosse, sembra mettere in ombra un dato storico di particolare rilievo: le Costituzioni del secondo dopoguerra non hanno accolto qualsiasi contenuto precettivo, ma hanno assunto a parametro normativo fondamentale i «valori condivisi» dalle comunità politiche che erano in procinto di riemergere dall'abisso dei regimi totalitari e autoritari. L'endiadi «valori condivisi» viene qui utilizzata con la consapevolezza delle critiche che ad essa sono state mosse dal pensiero nichilista, che la considera «infida e ambigua», giacché con essa, «da un lato, si afferma un principio assoluto, e, dall'altro lato, si costruisce tale principio su una certa quantità di consenso»⁸⁰.

Secondo questa prospettiva, i valori, se «considerati come assolute oggettività, non hanno bisogno di condivisione: valgono perché valgono. Se mostrano bisogno di adesione e consenso, allora il loro *valere* sta nel *volere* dei condividenti»⁸¹. Ne deriverebbe così, tra l'altro, la «crisi della fattispecie», che allontana l'argomentazione giuridica dal tradizionale impianto sillogistico per condurla sul sentiero dei valori e, dunque, verso un intuizionismo di tipo soggettivistico che finisce per presentare il diritto come terreno di lotta tra umane passioni, facendolo scivolare verso una schmittiana «tirannia di valori»⁸².

Tuttavia, l'azione del potere costituente non è andata in questa direzione, giacché essa non era abbandonata all'arbitraria contingenza dei valori evocata dalle tesi nichilistiche, ma era piuttosto volta all'«invenzione» – nell'accezione etimologica indicata da Paolo Grossi⁸³ – e alla positivizzazione di quella fitta trama di valori che le Costituzioni hanno emancipato tanto dall'empirica dimensione giusnaturalistica quanto dal logoro giuspositivismo ottocentesco, che durante i regimi del Novecento aveva assistito impotente alla degenerazione della legge in un vuoto contenitore.

Ne offrono puntuale conferma le illuminanti riflessioni di Luigi Mengoni, che hanno messo in luce con straordinaria lucidità i differenti tratti che la positività giuridica aveva assunto nello Stato di diritto ottocentesco e nello Stato costituzionale della seconda metà del Novecento⁸⁴. Nel primo assetto ordinamentale, i principi morali, una volta integrati nel sistema giuridico, si erano tramutati «in concetti formali perdendo il loro *status* ontologico e logico originario»⁸⁵; nello Stato costituzionale, invece, essi, dopo essere stati «incorporati dalla Costituzione nella forma dei diritti fondamentali, oggettivamente intesi

⁸⁰ N. Irti, 2008, 49-50.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² N. Irti, *La crisi della fattispecie*, in N. Irti, 2016, 19-31; N. Irti, 2017; N. Irti, 2019b, nel fascicolo della Rivista *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica* dedicato a *La crisi della fattispecie*.

⁸³ P. Grossi, 2017.

⁸⁴ Si rinvia in particolare a L. Mengoni, 1985.

⁸⁵ L. Mengoni, 2001, 7.

come principi elementari dell'ordinamento, hanno acquisito natura giuridica e, con essa, un nuovo modo di validità, senza perdere il loro *status originario*»⁸⁶.

Ciò significa che, secondo Mengoni, «i “valori fondamentali” della Costituzione hanno un modo di essere diverso da quello del diritto positivo; non valgono in quanto “posti”, ma per se stessi, indipendentemente dalla loro concretizzazione in programmi normativi di azione»⁸⁷. Dunque, ciò che viene positivizzato, con un atto di volontà dello Stato espresso nella legge fondamentale, è «il vincolo del diritto positivo a valori metalegislativi, il rinvio ad essi come a misure di “diritto giusto”, a principii regolativi dell'attività di formazione delle leggi e dell'attività giurisprudenziale di sviluppo del diritto positivo per la soluzione di nuovi problemi di decisione»⁸⁸.

In altri termini, i valori che la Carta costituzionale ha assunto a parametro normativo fondamentale non sono *positivi*, ma *positivizzati*. Ne consegue che essi appartengono allo stesso tempo alle sfere della morale e del diritto, giacché il tratto tipico e innovativo delle Costituzioni della seconda metà del Novecento risiede appunto «nella stabilizzazione del punto di vista morale all'interno del diritto positivo come istanza di controllo della legittimità sostanziale delle leggi»⁸⁹. La peculiare declinazione che la positività giuridica ha assunto in seno allo Stato costituzionale consente dunque di rimeditare la tesi nichilistica secondo cui le Costituzioni del secondo dopoguerra non sarebbero altro che il «prodotto» dell'arbitraria contingenza del potere costituente.

Lungi dall'aver accolto qualsiasi contenuto precettivo o valoriale, queste Carte costituzionali hanno attinto il proprio sostrato assiologico da quei valori che costituivano la trama unificante, «integrativa» – nell'accezione smendiana del termine⁹⁰ – delle comunità politiche che in quegli anni si stavano sollevando dalle macerie della dittatura e della guerra. Ne consegue che il potere costituente non ha operato come il Dio in terra dei rivoluzionari francesi, come lo schmittiano protagonista delle decisioni supreme prive di limiti e di condizionamenti, ma ha rappresentato lo strumento attraverso il quale hanno trovato espressione e riconoscimento le correnti profonde che attraversavano il corpo sociale⁹¹.

Ciò concorre a dimostrare che il potere costituente, per dare vita a una Costituzione «presbite», ossia per potersi proiettare nel futuro e coltivare la propria aspirazione all'«eternità ordinamentale»⁹², non può essere concepito nichilisticamente come

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ L. Mengoni, 1985, 6.

⁸⁸ *Ivi*, 6-7.

⁸⁹ L. Mengoni, 2001, 7. Si veda anche J. Habermas, 2007.

⁹⁰ R. Smend, 1955.

⁹¹ S. Romano, 1901; C. Mortati, 1945; 1972, su cui si rinvia in particolare a F. Lanchester, 2017. Cfr. anche M. Luciani, 1996; 2006; A. Pace, 2002²; P.G. Grasso, 2006; M. Dogliani, R. Bin, R. Martinez Dalmau, 2017; S.R. Castaño, 2019.

⁹² Si rinvia in particolare a M. Dogliani, 1994, secondo cui il potere costituente «vuole orientare la storia, ma nello stesso tempo fermarla, per imprimere al futuro la fisionomia dell'oggi, eternizzandola» (66). Si vedano anche M. Luciani, 2013; A. Longo, 2016², in particolare 183-185.

«arbitrario», ma deve essere inteso come il medio che esprime qualcosa di più profondo, che coglie e interpreta i valori morali e gli interessi materiali di una comunità politica⁹³. Del resto, quando il suo più celebre teorico – l'abate Emmanuel Joseph Sieyès, che tanta influenza aveva esercitato sulle sorti della Rivoluzione francese⁹⁴ – osservava che tale potere era indipendente «da ogni forma e da ogni condizione»⁹⁵, non intendeva affatto che esso fosse sottratto a limiti di ordine storico, politico o morale, ma constatava piuttosto che non v'era un previgente ordine costituito suscettibile di vincolarlo⁹⁶.

Soltanto in questo senso il potere costituente può essere considerato come l'ultima reliquia della sovranità, ossia come un potere *superiorem non recognoscens*, sottratto – logicamente, prima ancora che giuridicamente – non a qualsivoglia limite, ma soltanto al limite del diritto positivo. Nessun legislatore, neanche quello costituente, può decidere a propria discrezione, disattendendo le esigenze del consenso e i plurimi condizionamenti che gravano sull'attività normativa. Né il legislatore può sfuggire al limite imposto dalla storia, donde il paradosso che il potere costituente vede sì nella storia l'oggetto della propria volontà di cambiamento, ma anche l'ostacolo che ne definisce il confine di possibilità⁹⁷.

Liberato da ogni ipostasi di segno formalistico e da ogni riferimento a pretesi valori universali e immutabili, il diritto degli ordinamenti democratici e pluralistici contemporanei non è un nichilistico «diritto senza verità»⁹⁸, ma un diritto in cui il giurista può raggiungere questa «verità» soltanto «nella forma di doverla cercare ancora»⁹⁹. L'assenza di valori assoluti, rivelati da un Dio, suggeriti dalla natura o dedotti dalla ragione, non spinge l'ordinamento nel baratro della contingenza, ma pone il giurista, teorico e pratico, dinanzi alla responsabilità sociale del suo ufficio, che consiste nell'attingere il sostrato assiologico del diritto attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata e il ricorso ai principi generali.

La rinata esigenza di una legittimazione metalegislativa dell'ordinamento positivo è pertanto sfociata in un insieme di valori storicamente condizionati, la cui validità dipende da un consenso politico-sociale che ha trovato solenne riconoscimento nel patto costituzionale¹⁰⁰. Una volta assunti a parametro normativo fondamentale, ossia a criterio

⁹³ J. Freund, 1994, 11-33.

⁹⁴ M. Préslot, 1966. Si veda da ultimo P.-C. Timbal, A. Castaldo, Y. Mausen, 2020, 493-570.

⁹⁵ E.J. Sieyès, 1989, 262.

⁹⁶ Ivi, 78-83, ove Sieyès rilevava che il potere costituente «non può divenire indipendente dalla volontà nazionale», la quale «non solo non è condizionata da una Costituzione, ma nemmeno può né deve esserlo». Altrettanto sosteneva Kelsen, il quale metteva in luce che soltanto «sotto l'aspetto giuridico [...] la scelta del presupposto giuridico fondamentale dal quale si deduce l'intero ordinamento giuridico positivo presentato come sistema normativo valido [...] è arbitraria» (cfr. H. Kelsen, 1989, 141).

⁹⁷ E.-W. Böckenförde, 1991; P. Häberle, 1998, per la cui traduzione italiana si veda P. Häberle, 2001; J. Habermas, 2004.

⁹⁸ N. Irti, 2011.

⁹⁹ L. Pareyson, 1971, 90.

¹⁰⁰ L. Mengoni, 1996, 57.

direttivo dell'attività di formazione del diritto positivo, tali valori non vengono elevati ad «assolute oggettività»¹⁰¹, né sono dissolti nell'arbitraria contingenza del potere costituente, ma restano immersi nel corso della storia, calati nella finitudine dell'uomo e nella temporalità delle sue scelte¹⁰².

Soltanto il recupero di un autentico senso storico consente di arginare le derive formalistiche e nichilistiche, nonché di cogliere la complessità e la pluralità costitutive del fenomeno giuridico. Questa è la direzione in cui va la prospettiva fenomenologica che considera la sensibilità per la storia come la disponibilità a osservare «il movimento senza confonderlo con la contingenza, ad aprire gli occhi sul variare dei fenomeni senza ridurli ad una successione di “quadri” orfani di senso e continuità»¹⁰³. La sensibilità per la storia, dunque, è «l'umiltà di riconoscere che la volontà umana che si fa atto normativo non viene dal nulla né finisce nel nulla»¹⁰⁴, ma è la «capacità di situare, giusta la lezione vichiana, il vigente nella corrente del tempo e dell'esperienza»¹⁰⁵.

Il diritto, calato nel fluire della vita e della storia, è dunque concepito come un prodotto culturale costantemente *in fieri*, sicché esso non è «né vuoto contenitore né prodotto in sé compiuto, ma opera che, una volta venuta in essere, continua a farsi nella storia grazie alla mediazione irrinunciabile del giurista, del suo sapere, del suo saper-fare»¹⁰⁶. Quest'ultimo assolve pertanto alla sua fondamentale funzione sociale quando riconosce la centralità dell'interpretazione nel farsi dell'esperienza giuridica, impegnandosi a custodire «il legame tra la fedeltà al contenuto e la lettura originale del testo, alimentata dal richiamo al senso profondo, invisibile del diritto»¹⁰⁷.

Il giurista che sappia e voglia tener fede all'intimo convincimento della storicità del diritto deve prendere atto che la volontà dell'odierno legislatore è senza dubbio mutevole, quando non oscura o contraddittoria, ma ciò non costituisce un «argomento sufficiente per trasformare il senso storico del giurista in un atteggiamento di resa alla casualità e impersonalità del divenire»¹⁰⁸. Non è dunque un caso che questo approccio fenomenologico trovi conforto nelle riflessioni di un eminente storico del diritto come Paolo Grossi, secondo cui l'unico rimedio contro il «vento squassatore e demolitore»¹⁰⁹

¹⁰¹ N. Irti, 2008, 49.

¹⁰² H. Kelsen, 2015, 115, ove l'Autore afferma che «ogni sistema di valori [...] è un fenomeno sociale: esso è il prodotto di una determinata società, e pertanto sarà diverso a seconda della natura della società nell'ambito della quale esso sorge».

¹⁰³ A. Punzi, 2009, 52. Si veda anche A. Punzi, 2007.

¹⁰⁴ A. Punzi, 2009, 52.

¹⁰⁵ *Ibidem*. Sulla congiunzione vichiana tra ricerca di costanti storiche e storicità del diritto si veda in particolare C. Antoni, 1957, 63-66.

¹⁰⁶ A. Punzi, 2007, 151.

¹⁰⁷ B. Romano, 2006, 154.

¹⁰⁸ A. Punzi, 2004, 41, dove Punzi pone questa domanda retorica: «ma il giurista che credeva alla razionalità dei codici o allo spirito del popolo non aveva già a che fare con la mutevolezza dell'umano, che prendeva forma nelle talora contraddittorie, lacunose o oscure decisioni del legislatore e dei giudici o nelle stesse dispute dottrinali?».

¹⁰⁹ P. Grossi, 2003, 49.

del nichilismo giuridico è quello di «guardare al di là del diritto formale, di non contentarsi del suo manifestarsi in forme e norme, di coglierne quelle radici che, sempre, lo si voglia o non, attingono allo strato riposto dei valori»¹¹⁰, nella cui «condivisione» risiede «la carnalità del diritto, immerso nella vita, nascente dalla vita, proteso alla vita»¹¹¹.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.Vv., 1940, *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. IV. Cedam, Padova.

ALPA Guido, 2005, «Il nichilismo giuridico, secondo Natalino Irti». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 59, 3, 983-985.

ALPA Guido, 2006, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*. Editoriale Scientifica, Napoli.

ALPA Guido (a cura di), 2011, *Paolo Grossi*. Laterza, Roma-Bari.

ALPA Guido, 2017, «Un atto di “fede nel diritto”». In Id., *Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna*, 325-337. Marietti, Genova.

ALPA Guido, BORSACCHI Stefano, RUSSO Roberto (a cura di), 2008, *Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947)*. Il Mulino, Bologna.

ALPA Guido, CALAMANDREI Silvia, MARULLO DI CONDOJANNI Francesco (a cura di), 2018, *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*. Il Mulino, Bologna.

ALVAZZI DEL FRATE Paolo, FERRI Giordano, CHERFOUH-BAÏCH Fatiha, HAKIM Nader (a cura di), 2020, *Dialogues autour du nihilisme juridique*. Historia et ius, Roma.

ANTONI Carlo, 1957, *Lo storicismo*. Eri, Torino.

¹¹⁰ *Ibidem*. Qui Grossi conclude che «la posizione di Irti [...] è simile a quello studioso, protagonista di un antico apologo, che, avendo invaso da un ventaccio il proprio scrittoio, si dava da fare nel cercare oggetti per fermar le carte e non provvedeva invece all'unico rimedio veramente risolutivo, e cioè alla chiusura della finestra».

¹¹¹ *Ibidem*.

AZZARITI Gaetano, 2010, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*. Laterza, Roma-Bari.

BARCELLONA Mario, 2006, *Critica del nichilismo giuridico*. Giappichelli, Torino.

BENEDETTI Giuseppe, 2004, «La contemporaneità del civilista». In *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di studio in onore del Prof. Angelo Falzea. Messina, 4-7 giugno 2002*, a cura di Vincenzo Scalisi, 1229-1299. Giuffrè, Milano.

BENEDETTI Giuseppe, 2020, *Oltre l'incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica*. Il Mulino, Bologna.

BIXIO Andrea, 2020, *Ragionamenti sulla cultura giuridica*. Giappichelli, Torino.

BOBBIO Norberto, 2012, «Sul principio di legittimità». In *Id.*, *Studi per una teoria generale del diritto*, a cura di Tommaso Greco, 79-93. Giappichelli, Torino.

BOBBIO Norberto, 2020, *Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza della politica*, a cura di Tommaso Greco. Giappichelli, Torino.

BÖCKENFÖRDE Ernst-Wolfgang, 1991, «Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts». In *Id.*, *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht*, 90-114. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

BOGNETTI Giovanni, 2005, «Scienza del diritto e nichilismo giuridico». In *Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, 1529-1548.

CACCIARI Massimo, IRTI Natalino, 2019, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*. La nave di Teseo, Milano.

CALAMANDREI Piero, 1939, «La relatività del concetto di azione». In *Rivista di diritto processuale civile*, 16, 1, 22-46.

CALAMANDREI Piero, 1941, «Il nuovo processo civile e la scienza giuridica». In *Rivista di diritto processuale civile*, 18, 1, 53-75.

CALAMANDREI Piero, 1942, «La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina». In *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 40, 1, 341-357.

CALAMANDREI Piero, 1945, «Prefazione». In BECCARIA Cesare, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Piero Calamandrei, 17-139. Le Monnier, Firenze.

CALAMANDREI Piero, 1947, «Stato federale e confederazione di Stati». In PARRI Ferruccio, CALAMANDREI Piero, SILONE Ignazio, EINAUDI Luigi, SALVEMINI Gaetano, *Europa federata*. Edizioni di Comunità, Milano.

CALAMANDREI Piero, 1953, «Processo e giustizia». In AA.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre - 3 ottobre 1950*, 9-23. Cedam, Padova.

CALAMANDREI Piero, 1955, «La funzione della giurisprudenza nel tempo presente». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 9, 252-272.

CALAMANDREI Piero, 1968a, «Appunti sul concetto di legalità». In ID., *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, vol. III, 52-126. Morano, Napoli.

CALAMANDREI Piero, 1968b, *Lettere 1915-1956*, vol. I, a cura di Giorgio Agosti, Alessandro Galante Garrone. La Nuova Italia, Firenze.

CALAMANDREI Piero, 1984, «In memoria dell'avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d'Italia caduti per la libertà». In ID., *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, vol. X, 274-285. Morano, Napoli.

CALAMANDREI Piero, 2006, *Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed epigrafi*, a cura di Sergio Luzzatto. Laterza, Roma-Bari.

CALAMANDREI Piero, 2008, *Fede nel diritto*, a cura di Silvia Calamandrei. Laterza, Roma-Bari.

CALOGERO Guido, 1945, «La natura dei concetti giuridici». In *Rivista di diritto commerciale*, 43, 1, 112-129.

CALOGERO Guido, CESARINI SFORZA Widar, JEMOLO Arturo Carlo, PUGLIATTI Salvatore, 2004, *La polemica sui concetti giuridici*, a cura di Natalino Irti. Giuffrè, Milano.

CAMUS Albert, 1951, *L'Homme révolté. Essais*. Gallimard, Paris.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1950a, «Giudizio processo scienza verità». In *Rivista di diritto processuale civile*, 5, 1, 1-22.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1950b, «Il diritto dopo la catastrofe». In *Jus*, 2, 177-207.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1953, «L'ambiguità del diritto contemporaneo». In BALLADORE PALLIERI Giorgio, CALAMANDREI Piero, CAPOGRASSI Giuseppe, CARNELUTTI Francesco, DELITALA Giacomo, JEMOLO Arturo Carlo, RAVÀ Aldolfo, RIPERT Georges, *La crisi del diritto*, 13-47. Cedam, Padova.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1962, *Il problema della scienza del diritto*, a cura di Pietro Piovani. Giuffrè, Milano.

CASTAÑO Sergio Raül, 2019, *Il potere costituente tra mito e realtà*. Giuffrè, Milano.

CATANIA Alfonso, 2001, «Purezza del diritto e politicITÀ delle decisioni». In *Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità*, a cura di Pietro Barcellona, 25-31. Dedalo, Bari.

CESARINI SFORZA Widar, 1953, «Verità e diritto». In *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 30, 1, 91-93.

CROCE Benedetto, 1948, «Il ricorso ai "competenti" nelle crisi storiche». In *Quaderni della "Critica" diretti da B. Croce*, 12, 89-92.

DE BERTOLIS Ottavio, 2005, «Il "nichilismo giuridico"». In *La civiltà cattolica*, 3, 399-410.

DOGLIANI Mario, 1994, *Introduzione al diritto costituzionale*. Il Mulino, Bologna.

DOGLIANI Mario, BIN Roberto, MARTINEZ DALMAU Ruben, 2017, *Il potere costituente*. Editoriale Scientifica, Napoli.

FAZIO Domenico, 2004, «Premessa. Dialogo sul nichilismo giuridico». In *Diritto e culture della politica*, a cura di Stefano Rodotà, 15-22. Carocci, Roma.

FREUND Julien, 1994, «Diritto e politica. Per una definizione del diritto». In *Id., Diritto e politica. Saggi di filosofia giuridica*, a cura di Agostino Carrino, 11-33. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

GALLO Filippo, 2005-2006, «Una critica del nichilismo giuridico». In *Accademia delle Scienze di Torino - Atti Scienze Morali*, 139-140, 3-35.

GATT Lucilla, MONTINARO Roberta (a cura di), 2024, *Storia di una ricerca. Natalino Irti*. Giappichelli, Torino.

GRASSO Pietro Giuseppe, 2006, *Il potere costituente e le antinomie del diritto costituzionale*. Giappichelli, Torino.

GROSSI Paolo, 1986a, «Calamandrei e l'assillo della legalità». In *Id.*, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, 142-168. Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 1986b, «La fantasia nel diritto». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 15, 589-592.

GROSSI Paolo, 1998, «Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938)». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27, 319-324.

GROSSI Paolo, 2003, «La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento metodologico». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 32, 25-53.

GROSSI Paolo, 2008, «La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e post-moderna». In *Giornale di Storia Costituzionale*, 16, 2, 13-25.

GROSSI Paolo, 2009a, «Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 63, 3, 865-885.

GROSSI Paolo, 2009b, «La legalità costituzionale nella storia del diritto moderno». In *Rendiconti delle adunanze solenni. Adunanza solenne dell'11 giugno 2009*, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, 10, 9, 603-621.

GROSSI Paolo, 2009c, *Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto*. Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli.

GROSSI Paolo, 2013, «La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno». In *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, 607-627.

GROSSI Paolo, 2014, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II. Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 2015, *Ritorno al diritto*. Laterza, Roma-Bari.

GROSSI Paolo, 2017, *L'invenzione del diritto*. Laterza, Roma-Bari.

GROSSI Paolo, 2020, *Oltre la legalità*. Laterza, Roma-Bari.

HÄBERLE Peter, 1998, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*. Duncker & Humblot, Berlin.

HÄBERLE Peter, 2000, *Diritto e verità*. Einaudi, Torino.

HÄBERLE Peter, 2001, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, a cura di Jörg Luther. Carocci, Roma.

HABERMAS Jürgen, 2004, «I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale». In *Humanitas*, 59, 2, 239-250.

HABERMAS Jürgen, 2007, *Morale, Diritto, Politica*, a cura di Leonardo Ceppa. Einaudi, Torino.

HOBBS Thomas, 1955, *Il Leviatano*. Utet, Torino.

IRTI Natalino, 2001, «Fenomenologia del diritto debole». In *Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità*, a cura di Pietro Barcellona, 33-41. Dedalo, Bari.

IRTI Natalino, 2004a, *Nichilismo giuridico*. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 2004b, «Lo Stato: "machina machinarum"». In Id., *Nichilismo giuridico*, 42-50. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 2005, *Nichilismo e concetti giuridici intorno all'aforisma 459 di Umano, troppo umano*. Editoriale Scientifica, Napoli.

IRTI Natalino, 2007a, *Il salvagente della forma*. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 2007b, *Il diritto nell'età della tecnica*. Editoriale Scientifica, Napoli.

IRTI Natalino, 2008, *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 2011, *Diritto senza verità*. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 2013, «Tecnicità dell'avvocatura». In *Il Foro Italiano*, 4, 141-144.

IRTI Natalino, 2014, *Del salire in politica. Il problema tecnocrazia*. Aragno, Torino.

IRTI Natalino, 2016, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino.

IRTI Natalino, 2017, «Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica». In *Calcolabilità giuridica*, a cura di Alessandra Carleo, 17-27. Il Mulino, Bologna.

IRTI Natalino, 2019a, «Destino di Nomos». In CACCIARI Massimo, IRTI Natalino, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, 115-158. La nave di Teseo, Milano.

IRTI Natalino, 2019b, «La necessità logica della fattispecie (intorno a una definizione leibniziana)». In *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 8, 2019, 1, 147-152.

IRTI Natalino, SEVERINO Emanuele, 2001, *Dialogo su diritto e tecnica*. Laterza, Roma-Bari.

JEMOLO Arturo Carlo, 1940, «I concetti giuridici». In *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, 75, 2, 246-264.

JEMOLO Arturo Carlo, 1945, «Ancora sui concetti giuridici». In *Rivista di diritto commerciale*, 43, 1, 130-160.

KELSEN Hans, 1981, «La garanzia giurisdizionale della Costituzione». In ID., *La giustizia costituzionale*, a cura di Carmelo Geraci. Giuffrè, Milano.

KELSEN Hans, 1989, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, a cura di Agostino Carrino. Giuffrè, Milano.

KELSEN Hans, 2015, *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*, a cura di Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel. Quodlibet, Macerata.

LANCHESTER Fulco (a cura di), 2017, *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale. Atti del convegno, Roma 14 dicembre 2015*. Cedam, Padova.

LIPARI Nicolò, 2017, *Il diritto civile tra legge e giudizio*. Giuffrè, Milano.

LOMBARDI VALLAURI Luigi, 1974, *La scienza giuridica come politica del diritto: linee di una metodologia filosofico-giuridica*. Teorema, Firenze.

LONGO Antonio, 2016², *Tempo, interpretazione, Costituzione. Vol. I. Premesse teoriche*. Editoriale Scientifica, Napoli.

LOPEZ DE OÑATE Flavio, 1968, *La certezza del diritto*, a cura di Guido Astuti. Giuffrè, Milano.

LUCIANI Massimo, 1996, «L'antisovrano e la crisi delle Costituzioni». In *Rivista di diritto costituzionale*, 1, 124-188.

LUCIANI Massimo, 2006, «Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico». In *Giurisprudenza costituzionale*, 51, 2, 1643-1668.

LUCIANI Massimo, 2013, «Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana». In *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio. Ferrara, 24-25 gennaio 2013*, a cura di Giuditta Brunelli, Giovanni Cazzetta, 31-72. Milano, Giuffrè.

LUZZATI Claudio, 2005, *La politica della legalità. Il ruolo del giurista nell'età contemporanea*. Il Mulino, Bologna.

MACHIAVELLI Niccolò, 2006, *Opere*, a cura di Massimo Bonfantini. Ricciardi, Milano-Napoli.

MENGONI Luigi, 1985, *Diritto e valori*. Il Mulino, Bologna.

MENGONI Luigi, 1996, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*. Giuffrè, Milano.

MENGONI Luigi, 2001, «Diritto e tecnica». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 55, 1, 1-10.

MORTATI Costantino, 1940, *La Costituzione in senso materiale*. Giuffrè, Milano.

MORTATI Costantino, 1972, *Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*. Giuffrè, Milano.

MORTATI Costantino, 2020, *La teoria del potere costituente (1945)*, a cura di Marco Goldoni. Quodlibet, Macerata.

NIETZSCHE Friedrich, 1976, *Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno*. Adelphi, Milano.

NIETZSCHE Friedrich, 1977, *La gaia scienza e Idilli di Messina*. Adelphi, Milano.

NIETZSCHE Friedrich, 1990², «Frammenti postumi 1885-1887». In Id., *Opere di Friedrich Nietzsche*, a cura di Giorgio Colli, Mazzino Montinari, vol. VIII, 1. Adelphi, Milano.

NIETZSCHE Friedrich, 2001, «Menschliches, Allzumenschliches». In Id., *Opere di Friedrich Nietzsche*, a cura di Giorgio Colli, Mazzino Montinari, vol. IV, 2. Adelphi, Milano.

OPOCHER Enrico, 1950, «Il diritto senza verità». In AA.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. I, 179-191. Cedam, Padova.

ORTEGA Y GASSET José, 1987, *Una interpretazione della storia universale*. SugarCo, Milano.

PACE Alessandro, 2002², *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*. Cedam, Padova.

PAREYSON Luigi, 1971, *Verità e interpretazione*. Mursia, Milano.

PERLINGIERI Pietro, 2005, «Le insidie del nichilismo giuridico: le ragioni del mercato e le ragioni del diritto». In *Rassegna di diritto civile*, 1, 1-8.

PINTORE Anna, 1997, *Il diritto senza verità*. Giappichelli, Torino.

POSSENTI Vittorio, 2012, *Nichilismo giuridico. L'ultima parola?* Rubbettino, Soveria Mannelli.

PRÉSLOT Marcel, 1966, *Histoire des idées politiques*. Dalloz, Paris.

PUGLIATTI Salvatore, 1941, «La logica e i concetti giuridici». In *Rivista di diritto commerciale*, 39, 1, 197-214.

PUNZI Antonio, 2004, «Può il giurista essere nichilista?». In *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 81, 4, 715-732.

PUNZI Antonio, 2007, «Il logos tra le carte del giurista. Frammenti di filosofia del diritto». In *Percorsi di fenomenologia del diritto*, a cura di Luisa Avitabile, Gianpaolo Bartoli, Daniele Maria Cananzi, Antonio Punzi, 139-185. Giappichelli, Torino.

PUNZI Antonio, 2008, «Il salvagente della parola. Note su nichilismo, linguaggio e persuasione». In AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, 1495-1510. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

PUNZI Antonio, 2009, «La solitudine della volontà e l'ordine del discorso». In ID., *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, 49-64. Giappichelli, Torino.

PUNZI Antonio, 2010, «Esiste una via d'uscita dal nichilismo? In dialogo con Bruno Romano e Natalino Irti». In *i-lex. Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale*, 5, 11, 437-454.

RESCIGNO Pietro, 2008, «Il rifiuto del sistema normativo dei totalitarismi». In CALAMANDREI Piero, *Fede nel diritto*, a cura di Silvia Calamandrei, 25-43. Laterza, Roma-Bari.

RESTA Eligio, 1982, *Diritto e sistema politico*. Loescher, Torino.

RESTA Eligio, 2001, «Il paradosso dei limiti superabili». In *Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità*, a cura di Pietro Barcellona, 43-56. Dedalo, Bari.

ROMANO Bruno, 2004a, *Diritto postumanesimo nichilismo. Una introduzione*. Giappichelli, Torino.

ROMANO Bruno, 2004b, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo "noia" globalizzazione*. Giappichelli, Torino.

ROMANO Bruno, 2006, *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo "perfetto"*. Giappichelli, Torino.

ROMANO Bruno, 2008, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*. Giappichelli, Torino.

ROMANO Bruno, 2012, *Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico. Conoscenza e coscienza*, a cura di Andrea Mastropietro, Giovanna Petrocco, Antonio Siniscalchi. Giappichelli, Torino.

ROMANO Santi, 1901, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione*, Archivio giuridico, Modena.

SACCO Rodolfo, 2017, «La scienza, la verità, il diritto». In AA.Vv., *Convegno Giurisprudenza e scienza (Roma, 9-10 marzo 2016)*, in *Atti dei Convegni lincei*, 310, 81-85. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.

SCHMITT Carl, 1972, «L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni». In ID., *Le categorie del "politico"*, a cura di Gianfranco Miglio, Pierangelo Schiera, 167-183. Il Mulino, Bologna.

SEVERINO Emanuele, 1972, *Essenza del nichilismo. Saggi*. Paideia, Brescia.

SEVERINO Emanuele, 1998, *Il destino della tecnica*. Rizzoli, Milano.

SEVERINO Emanuele, 2001, «Téchne-Nomos: l'inevitabile subordinazione del diritto alla tecnica». In *Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità*, a cura di Pietro Barcellona, 15-24. Dedalo, Bari.

SEVERINO Emanuele, 2009, *Democrazia, tecnica, capitalismo*. Morcelliana, Brescia.

SEVERINO Emanuele, 2013a, *Intorno al senso del nulla*. Adelphi, Milano.

SEVERINO Emanuele, 2013b, *La potenza dell'errare. Sulla storia dell'Occidente*. Rizzoli, Milano.

SIEYÈS Emmanuel Joseph, 1989, *Che cos'è il Terzo Stato*. Editori Riuniti, Roma.

SMEND Rudolf, 1955, «Verfassung und Verfassungsrecht». In ID., *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 119-276. Duncker & Humblot, Berlin.

TIMBAL Pierre-Clément, CASTALDO André, MAUSEN Yves, 2020, *Histoire des institutions publiques et des faits sociaux*. Dalloz, Paris.

VOGLIOTTI Massimo, 2007, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*. Giappichelli, Torino.

VOGLIOTTI Massimo, 2013, «Legalità». In *Enciclopedia del Diritto. Annali*, vol. VI, 371-435. Giuffrè, Milano.

VOGLIOTTI Massimo, 2020, «Fragilità della Costituzione e nichilismo giuridico». In *Dialogues autour du nihilisme juridique*, a cura di Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch, Nader Hakim, 145-186. Historia et ius, Roma.

WEBER Max, 2010, «Tra due leggi». In Id., *Il politeismo dei valori*, a cura di Francesco Ghia, 73-81. Morcelliana, Brescia.

ZACCARIA Giuseppe, 2018, «Riflessioni sul nichilismo giuridico di Natalino Irti». In *Rivista di diritto civile*, 64, 3, 766-777.

ZAGREBELSKY Gustavo, 2007, *La virtù del dubbio. Intervista su etica e diritto*, a cura di G. Preterossi. Laterza, Roma-Bari.